

STATUTO

LA SFINGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RICCIA CB PIAZZA UMBERTO I 10

Numero REA: CB - 78774

Codice fiscale: 00772780706

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2011 - Statuto completo	2
--	---

- la denominazione sarà "LA SFINGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"
- la sede sarà trasferita in Riccia (Cb)
- la durata della società rimane fissata a tempo indeterminato;
- tra i sistemi di amministrazione verrà inserita anche la possibilità di nomina di singoli amministratori congiunti o disgiunti.

Il Presidente, pertanto, sottopone all'Assemblea il nuovo testo dello Statuto sociale, che si compone di quarantasei (46) articoli, dandone lettura articolo per articolo.

Il Presidente, quindi, mette ai voti il nuovo testo di Statuto sociale come sopra proposto all'Assemblea.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea, con votazione unanime, espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- la cooperativa è assoggettata al regime di società cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- la società ha sede legale nel Comune di Riccia (Cb). ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'amministratore dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in piazza Umberto I n. 10.
- la denominazione della cooperativa è "LA SFINGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS";
- la società ha per oggetto lo svolgimento delle attività analiticamente indicate all'articolo 9 (nove) del nuovo testo dello Statuto Sociale che segue a cui si fa rinvio;
- la durata della società rimane fissata a tempo indeterminato;
- l'amministrazione della società rimane affidata all'attuale amministratore unico signora Coromano Emiliana la quale resterà in carica a tempo indeterminato ed è, comunque, rieleggibile
- la società è retta dalle norme di legge in materia e da quelle contenute nel nuovo testo dello Statuto sociale, come sopra proposto dal Presidente dell'Assemblea;
- è approvato il nuovo testo dello Statuto sociale, come sopra proposto dal Presidente dell'Assemblea; testo qui di seguito trascritto:

<<Statuto della cooperativa
"LA SFINGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa denominata:

"LA SFINGE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

Articolo 2) - Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Riccia (Cb) all'indirizzo

risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3) - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) - Durata.

La durata della società è fissata a tempo indeterminato. Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge e del presente statuto, con il preavviso di 30 giorni.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) - Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) - Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione.

Articolo 7) - Mutualità prevalente

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 8) - Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;

2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria

attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

L'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Articolo 9) - Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;
- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

1) Gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane, minori, portatori di handicap o comunque persone bisognose. In relazione a ciò la Cooperativa può - in conto proprio o per conto terzi potrà:

a) Organizzare e gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, comunità alloggio, centri sociali, centri di aggregazione giovanile, centri di riabilitazione, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori;

b) Programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;

c) Progettare e gestire servizi socio assistenziali, sociali, sanitari, riabilitativi, infermieristici, educativi, ricreativi e formativi, rivolti ad adulti, minori, anziani, pazienti psichiatrici, portatori di handicap fisico e psichico, emarginati, nonché più in generale, alle persone in situazione di sofferenza, svantaggio, rischio di emarginazione e disagio sociale;

- d) Promuovere, organizzare e gestire attività di animazione, educative, ludiche, ricreative, sportive per ogni fascia di età e tipologia di utenza, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale;
- e) Organizzare e gestire soggiorni per anziani, minori o per altre fasce di età presso centri vacanza o residenze, ed altre attività finalizzate al turismo sociale e all'ospitalità e rivolte a promuovere la cultura della solidarietà e dell'accoglienza;
- f) Programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;
- g) Programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre nonché programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, musicoterapia, "pet-terapy" e altre;
- h) Promuovere, organizzare e gestire attività marginali di lavoro con valenza esclusivamente ergo terapeutica;
- i) Promuovere e realizzare servizi di assistenza qualificata domiciliare a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di rapporto sociale, ecc..;
- j) Gestire attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- k) Promuovere, organizzare e gestire servizi per la prima infanzia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: micronidi e nidi, scuole materne, spazi famiglia, ludoteche, scuole e centri per l'infanzia comunque denominati; organizzare attività scolastiche ed extrascolastiche nonché compiere prestazioni di attività educative e didattiche per l'infanzia e formazione per il personale docente e non docente;
- l) Creare, organizzare e gestire attività per la promozione della famiglia ed il sostegno di famiglie in difficoltà;
- m) Promuovere, organizzare e gestire attività di sostegno, orientamento, recupero scolastico, formazione e avviamento al lavoro per minori ed adulti;
- n) Realizzare progetti di ricerca in ambito educativo, sociale e assistenziale;
- o) Promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, anche in ambito educativo e psico-pedagogico, lezioni o conferenze, rivolti a soci e non soci;
- p) Promuovere, organizzare e gestire spazi e servizi rivolti ad altre realtà del terzo settore o comunque con finalità socio-assistenziali, educative e formative, allo scopo di sviluppare reti sociali; a tal fine la cooperativa può af-

fittare spazi ad uso sociale e/o formativo e fornire servizi di carattere logistico e organizzativo;

q) Gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli e strutture simili, e più in generale somministrare al pubblico alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;

r) Gestire direttamente e/o con appalti, servizi di pulizia e manutenzione sia per privati che per enti pubblici;

2) Gestione, diretta e/o con appalti, dei seguenti servizi comunali:

a) Custodia parcheggi;

b) Raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, gestione degli impianti di depurazione;

c) Manutenzione e custodia delle strutture cimiteriali;

d) Servizi di trasporto di beni e persone, trasporto degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sugli autobus e relativi servizi di assistenza;

e) Servizi di pulizia e custodia degli edifici scolastici e comunali;

f) Gestione di mense pubbliche;

g) Gestione della pubblica illuminazione, della rete idrica e fognante;

h) Manutenzione e custodia delle aree pubbliche.

Per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex art. 1 legge n. 381/91 le attività che precedono relative alle lettere a) e b) dell'art. 1 cit. vengono svolte in collegamento funzionale ed in maniera coordinata tra loro trattandosi di attività postulate dalle tipologie di svantaggio e/o dalle aree di intervento indicate nell'oggetto sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali quali: richiedere ed utilizzare provvidenze comunitarie, nazionali e/o regionali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione ed allo svolgimento delle attività sopra indicate, assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature, accettare donazioni, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesione ad altri enti od organismi morali, culturali ed assistenziali aventi scopi analoghi e quanto altro necessario all'espletamento delle attività sociali.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà lavorare con soci e con terzi nonché assumere anche dipendenti non soci.

Il tutto nel rispetto delle vigenti norme e comunque con e-

esclusione delle attività riservate di cui al D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - nonché con esclusione espressa e specifica delle seguenti attività:

- attività finanziaria o comunque afferente a tale settore
- attività professionale riservata;
- sollecitazione al pubblico risparmio di cui al richiamato Testo unico in materia di intermediazione finanziaria;
- esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art.4 comma secondo della Legge n. 197 del 5 luglio 1991;
- erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 10) - Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
- d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

Possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi e) - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. In tal caso la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti

penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Articolo 11) - Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro quindici (15) giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

In caso di diniego dell'organo di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

Articolo 12) - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal-

l'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 13) - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 14) - Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e/o alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

Articolo 15) Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-

nizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 16) - Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile. La quota complessiva detenuta da ciascun socio deve essere contenuta nei limiti di legge

Articolo 17) - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Articolo 18) - Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 19) - Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 20) - Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 21) - Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 22) - Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate nella misura e con le modalità di cui al presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 23) - Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito dalla legge.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 24) - Strumenti finanziari non partecipativi.
La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 25) - Capitale sociale.
Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 26) - Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.
La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 27) - Riserve sociali.
In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Articolo 28) - Esercizi sociali.
Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 29) - Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, c.c.

TITOLO XII

ORGANI SOCIALI

Articolo 30) - Decisione dei soci.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina prevista nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 25.

Articolo 31) Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

La decisione dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

In ogni caso, il procedimento decisionale, sia nella consultazione scritta che nel consenso espresso per iscritto, non può avere una durata superiore a trenta giorni, per cui entro tale termine la relativa procedura deve essere ultimata a pena di decadenza dell'attività successivamente svolta.

Articolo 32) Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata

almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora, della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 33) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 34) Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 35) Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ovvero dal coniuge o da parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 36) Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall' Amministratore unico ovvero dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 37) Amministrazione

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a

seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti

L'Amministratore unico, gli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti e la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del presente statuto, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del presente statuto, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia;

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 38) Durata della carica - cessazione

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

E' ammessa la rieleggibilità.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha

effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 39) Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per la attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle categorie di atti riservati tassativamente per legge o per statuto all'assemblea dei soci

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 40) Rappresentanza

All'amministratore unico spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione a sensi del presente statuto, la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del presente statuto, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

Il titolare della firma sociale ha, altresì, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

Articolo 41) Compenso degli amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 42) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati d con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione

dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

TITOLO XII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 43) Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 44) Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 45) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 46) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.>>

PARTE TERZA

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Ai fini delle trascrizioni e delle volture presso i competenti uffici, l'amministratrice dichiara, che la società in parola